

## Documento di Sintesi locazione finanziaria (Condizioni economiche dell'operazione IVA esclusa)

<b>Tasso Leasing</b>	
<b>Imposta di Bollo sul contratto</b>	Rivalsa dell'importo previsto dalla normativa vigente
<b>Imposta di Bollo su ricevute di pagamento</b>	Rivalsa dell'importo previsto dalla normativa vigente
<b>Spese istruttoria</b>	0,00 EUR
<b>Spese incasso addebito diretto SEPA</b>	0,00 EUR
<b>Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela</b>	0,00 EUR
<b>Commissione insoluto/ripresentazione addebito diretto SEPA</b>	3,00 EUR
<b>Interessi di mora</b>	Nei limiti dei tassi trimestrali rilevati (L.108/96 e DM 25/3/2003)
<b>Penale per clausola risolutiva espressa</b>	55,00 EUR
<b>Spese solleciti e gestione insoluti</b>	Fino al 10% dello scaduto
<b>Commissione per estinzione anticipata</b>	55,00 EUR
<b>Commissioni per intervento recupero</b>	Fino al 10% dello scaduto
<b>Spese per gestione contravvenzioni</b>	15,00 EUR
<b>Spese per pagamento Tassa di Proprietà</b>	15,00 EUR
<b>Spese di trasferimento su Certificato di Proprietà</b>	400,00 EUR
<b>Spese gestione sinistro con le Compagnie Assicurative</b>	200,00 EUR
<b>Penale per ritardo nella restituzione del veicolo alla fine naturale del contratto di locazione finanziaria</b>	55,00 EUR per ogni giorno di ritardo
<b>Spese di Subentro/Cessione del contratto</b>	250,00 EUR
<b>Spese di gestione</b>	0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone
<b>Penale ritardato pagamento</b>	In misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraia
<b>Spese per modifiche scadenza</b>	10,00 EUR
<b>Spese di rinegoziazione contratto</b>	120,00 EUR
<b>Sono a carico del Conducente le spese di:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza Assicurativa RCA</li> <li>- Recupero Spese insoluti: rivalsa delle spese praticate dalle banche</li> <li>- Tassa di proprietà: annuale come previsto dalla normativa vigente anticipata da Banca PSA Italia S.p.A. e successivamente rifatturata al Cliente</li> </ul>
<b>Sono a carico del Riscattante le spese di:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferimento di Proprietà sul Certificato di Proprietà;</li> <li>- Aggiornamento Carta di Circolazione;</li> <li>- Riscatto/Opzione di acquisto</li> </ul>
<b>Polizze assicurative:</b>	Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'assicurazione che garantisca il bene: SI (polizza di assicurazione responsabilità civile);</li> <li>- e/o un altro Contratto per un servizio accessorio: NO</li> </ul>
<b>Tempi di erogazione:</b>	Durata dell'istruttoria: due giorni dall'invio completo dei documenti necessari da parte dell'Utilizzatore. Disponibilità dell'importo: al momento della liquidazione dell'importo al fornitore. L'importo è reso disponibile mediante pagamento diretto al fornitore.

### Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori (tutti gli importi sono in Euro e al netto di IVA)

Prodotto						Modalità di rimborso
Componenti del Canone (Descrizione)	Firma	Canone/i	Canone/i	Canone/i	Canone/i	Prezzo di vendita del veicolo
						Spese Istruttoria
						TAN (Tasso Annuo Nominale)
						Primo Canone
						Successivi Canoni da
						Durata locazione Km contrattuali Costo eccedenza Km 0,05 EUR/KM
						Opzione finale d'acquisto (%)
						Totale locazione finanziaria
<b>Totale Canone</b> 1) Il canone è comprensivo di Spese di Gestione mensili pari allo 0,09% di (Prezzo di vendita del veicolo meno il Primo Canone) ed eventuali Spese di incasso. 2) L'importo del primo canone è comprensivo di Imposta di bollo e di Spese Amministrative.						Nota: la % dell'Opzione finale di acquisto è calcolata sul prezzo di listino incluso opzioni

### Servizi obbligatori

Il Cliente-Utilizzatore ha l'obbligo di abbinare all'operazione un contratto di assicurazione di veicoli a motore per Responsabilità civile.

### Eventuali servizi accessori facoltativi

L'Utilizzatore può scegliere di abbinare all'operazione un'assicurazione a protezione del credito relativa al finanziamento a suo favore (assicurazione rischio morte "Perfetto" o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro "Perfetto Più") e/o un servizio di antifurto a protezione dell'Autoveicolo comprensivo di assicurazione incendio e furto.

**Con riferimento alle polizze assicurative diverse da quelle a copertura della responsabilità civile richiesta obbligatoriamente ai fini della stipula del contratto di leasing, per il Cliente-utilizzatore non è obbligatoria la stipula della/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento che non è/sono indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente-utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

### Risoluzione anticipata del Contratto ed estinzione anticipata

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento grave, che si verifica a fronte del mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, il Cliente-Utilizzatore dovrà provvedere all'immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria nonché ai sensi del 'art 3 delle medesime condizioni, inclusa la disciplina prevista dalle presenti condizioni contrattuali in caso di ritardata restituzione e sarà tenuto a corrispondere al Concedente:

- l'importo equivalente ai canoni periodici non pagati, maggiorati degli interessi di mora e delle spese secondo quanto disposto dal precedente art. 22, maturati fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene da parte del Cliente-Utilizzatore al Concedente;
- a titolo di penale: un importo equivalente alla somma di tutti i canoni periodici che sarebbero stati dovuti dal momento della riconsegna o della mancata consegna fino alla scadenza naturale del contratto, attualizzati al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari, decurtato di 3 punti percentuali; e del prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Alle somme così calcolate dovrà essere detratto l'importo minore tra il prezzo di realizzo ricavato dal «Concedente» ed il prezzo sancito da Eurotax giallo al momento dell'effettiva riconsegna;
- tutte le spese, tasse e imposte, commissioni e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità del bene o quelle per l'eventuale ripristino, calcolate secondo le modalità di cui all'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria.

A seguito della risoluzione del Contratto per inadempimento grave, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente-Utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuate a valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale d'acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Nel caso in cui il valore ricavato dal Concedente per il tramite della vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Cliente-Utilizzatore, il Concedente conserva un credito di pari importo nei confronti di quest'ultimo.

In caso di scioglimento del Contratto per perimento totale del bene, così come regolato dall'art. 18.2 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria, il Cliente-utilizzatore è tenuto a pagare al Concedente, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l'evento, un importo pari alla somma dei canoni residui al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari contenute nella proposta di locazione finanziaria, decurtato di 3 punti percentuali oltre al prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3) delle condizioni generali di cui sopra. In tutte le ipotesi sopra elencate, resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente all'inadempimento del Cliente-Utilizzatore.

Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli artt. delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria: 12.2) (Opzione di acquisto), 12.3) (Riscatto anticipato), le coperture assicurative previste dagli artt. 15 (Assicurazione della RC auto), 16) (Coperture assicurative facoltative) e 17 (Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold), cessano di diritto di operare.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La durata del Contratto è stabilita dal medesimo e, qualora il Cliente-Utilizzatore non abbia richiesto espressamente la sua proroga con lettera raccomandata a/r, la locazione si estinguerà al raggiungimento di tale scadenza. Qualora non venga esercitata l'opzione di riscatto dell'Autoveicolo, il Cliente-Utilizzatore dovrà restituire al Concedente i beni oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il Cliente-Utilizzatore eserciti l'opzione di riscatto 45 giorni prima della fine del contratto il rapporto oggetto del Contratto si intenderà concluso, ivi compresi tutti gli obblighi posti a carico del Cliente-Utilizzatore, compresi quelli di produzione documentale necessaria al trasferimento della proprietà dell'Autoveicolo.

### Reclami, ricorsi e mezzi di tutela del Cliente-Utilizzatore

Il Cliente-Utilizzatore può presentare un reclamo a Banca PSA Italia S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a:

Ufficio Reclami  
Via Gallarate, 199  
20151 Milano  
Numero Verde: 800900274  
Mail: reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com

Il Cliente-Utilizzatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o richiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, nonché consultando il sito [www.bancapsaitalia.it](http://www.bancapsaitalia.it).

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo.

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 0647929235, fax 06 479294208) - romasede@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472) - milano@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 0817975350, fax 0817975355) - napoli@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 - 10121 - Torino) - torino@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 - 40124 - Bologna) - bologna@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour, 4 - 70121 - Bari) - bari@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 - Palermo) - palermo@pec.bancaditalia.it

Il Concedente/Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Concedente informa altresì il Cliente-Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto il Concedente e il Cliente-Utilizzatore sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D.Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per il Cliente-Utilizzatore di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D. L.gs 4 marzo 2010, n. 28.

## Foglio Notizie Generali - Richiesta di locazione finanziaria

Il presente documento è sottoscritto dal Cliente esclusivamente al fine di consentire a Banca PSA Italia di effettuare la relativa istruttoria.

Data	N° Domanda	Concessionario	Codice Concess.	Venditore
------	------------	----------------	-----------------	-----------

### Utilizzatore

Denominazione / Ragione sociale			Codice Fiscale		Partita IVA
Indirizzo		Civico	C.A.P.	Città	
Telefono 1		Telefono 2 e/o Fax		E-mail	
Provincia					

### Firmatario (Legale Rappresentante dell'Impresa Utilizzatrice)

Nome e cognome		Codice fiscale	Data di nascita	Comune di nascita	Provincia
Indirizzo		Civico	C.A.P.	Città	
Telefono 1		Telefono 2		E-mail	
Tipo documento d'identità	N°	Rilasciato il	Da	Di	Scadenza

### Veicolo

Marca	Modello	Cilindrata	Carburante	Kw
-------	---------	------------	------------	----

### Piano di rimborso mensile e Servizi accessori - Condizioni di locazione (Tutti gli importi sono in Euro al netto di IVA)

Prodotto		Modalità di rimborso				IBAN
Componenti del Canone(Descrizione)	Firma	Canone/i	Canone/i	Canone/i	Canone/i	Prezzo di vendita del veicolo
						Spese Istruttoria 0,00 EUR
						TAN (Tasso Annuo Nominale)
						Primo Canone
						Successivi Canoni da
						Durata locazione Km contrattuali Costo eccedenza Km 0,05 EUR/KM
						Opzione finale d'acquisto (%)
<b>Totale Canone</b> 1) Il canone è comprensivo di Spese di Gestione mensili pari allo 0,09% di (Prezzo di vendita del veicolo meno il Primo Canone) ed eventuali Spese di incasso. 2) L'importo del primo canone è comprensivo di imposta di bollo e di Spese Amministrative.						<b>Totale locazione finanziaria</b>
N° Pneumatici (se Servizio richiesto):						NOTA: la % dell'Opzione finale di acquisto è calcolata sul prezzo di listino incluso opzioni

Note: Quotazione soggetta alla variazione dei prezzi di listino della Casa Produttrice. IPT Inclusa.  
**La seguente richiesta è soggetta all'approvazione da parte di Banca PSA Italia S.p.A. ed ha validità 30 gg dalla data presente.**

#### Condizioni Generali di Contratto

Confermo di avere ricevuto, in occasione del primo contatto e contestuale Richiesta di preventivo il "Foglio Informativo" e il "Documento di Sintesi" e le Condizioni Generali di contratto di locazione finanziaria"

● L'Utilizzatore:

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante con poteri di straordinaria amministrazione)

## Informativa Privacy

N° Domanda

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), dichiaro di essere stato esaurientemente informato in ordine alle disposizioni relative alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del RGPD, sulle fonti, sulla base giuridica, sulle finalità di trattamento, sulla tipologia dei dati personali trattati (ivi incluse eventuali "categorie particolari" di dati), sul carattere obbligatorio e/o facoltativo del conferimento dei dati personali e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato conferimento dei dati stessi, e di aver ricevuto corrispondente informativa. Dichiaro altresì di aver ricevuto informativa ai sensi dell'articolo 5 del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di essere a conoscenza del fatto che i nostri dati personali potranno essere inseriti negli archivi e/o banche dati di Banca, trattati per le finalità contrattuali ed istituzionali di quest'ultima nonché comunicati alle società indicate nell'informativa e a società del Gruppo PSA (escluse Opel e Vauxhall) e/o del Gruppo Bancario Santander.

Inoltre, dichiaro di essere stato informato circa il fatto che la Banca possa eccezionalmente venire a conoscenza di dati personali riconducibili a "categorie particolari" (come ad esempio informazioni sullo stato di salute del l'Utilizzatore appartenenza ad una categoria protetta od origine razziale) esclusivamente se tali dati sono strettamente necessari all'esecuzione di specifiche operazioni o servizi richiesti dal l'Utilizzatore e comunque in adempimento di obblighi contrattuali derivanti da un contratto instaurando o instaurato con l'Utilizzatore e/o da obblighi di legge. Il mancato conferimento del consenso esplicito dell'Utilizzatore al trattamento dei dati stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale instaurando o instaurato o di evadere specifiche richieste dell'Utilizzatore e/o di obblighi di legge,

A tale proposito dichiariamo ai sensi dell'art. 9), comma 2 lett. a) quanto segue:

### Utilizzatore

dò il consenso

nego il consenso

Preso visione e compresa l'informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD, in relazione al trattamento dei dati personali relativamente alle finalità indicate sub D.4 (che richiedono il consenso dell'interessato), dichiariamo quanto segue:

- con riferimento al trattamento di dati personali per finalità di marketing [in particolare per le finalità indicate sub D.4 (a) (attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela); D.4 (b) (promozione e vendita da parte della Banca, di prodotti e servizi della stessa Banca e/o del Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxhall) e/o del Gruppo Bancario Santander sia con modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e telefono con operatore) sia tramite strumenti automatizzati (email; SMS/MMS) D.4. (d) (indagini statistiche e ricerche di mercato)];

### Utilizzatore

dò il consenso

nego il consenso

- con riferimento alla comunicazione a terzi dei dati personali alle società del Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxhall) e/o del Gruppo Bancario Santander e/o alle altre categorie di soggetti indicati nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD ricevuta, per il trattamento dei dati da parte di questi ultimi, in qualità di titolari autonomi, per le finalità di marketing indicate sub D.4. (c).

### Utilizzatore

dò il consenso

nego il consenso

Firma Utilizzatore

### Richiesta di informazioni sulla Polizza RCA Unipol SAI (Da firmare solo se contraente di Polizza RCA Unipol SAI)

Confermo di avere ricevuto, in occasione del primo contatto e su mia espressa richiesta, il fascicolo informativo "Nuova Prima Global", il questionario di adeguatezza in forma cartacea.

**Confermo altresì, fermo restando l'obbligo di provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione per la RC Auto per il veicolo oggetto di locazione finanziaria, di essere consapevole che la scelta della copertura assicurativa è rimessa a mia discrezionale e libera valutazione, non avendo alcun vincolo od obbligo a sottoscrivere la polizza RCA Unipol SAI né altra polizza o servizio proposto dal Concedente.**

*In ipotesi di adesione alla polizza RCA UnipolSai*

**Consenso al trattamento dei dati personali**

**Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD") - in favore di UNIPOL SAI**

Preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'Art. 13 del "RGPD" per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

● Timbro e firma dell'Aderente: \_\_\_\_\_

### Riservato al Venditore

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa antiriciclaggio, che le firme apposte sulla presente richiesta, vere ed autentiche sono state apposte in sua presenza o in presenza di un suo delegato personalmente dai richiedenti, i cui dati personali ivi riportati sono stati verificati dai documenti non scaduti esibiti in originale.

X Timbro e firma Concessionario: \_\_\_\_\_

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - "RGPD")

Gentile Cliente,  
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati La informiamo che i dati personali che riguardano Lei e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente "Cliente") sono trattati conformemente a quanto di seguito indicato.

#### **A) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati**

I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento/locazione finanziaria, nonché i dati relativi allo svolgimento e all'esecuzione del rapporto contrattuale, vengono trattati da Banca PSA Italia S.p.A. (di seguito "Banca"), in qualità di titolare del trattamento, con sede in Milano, via Gallarate n. 199, C.F. e P.IVA 08822460963.

Nel rispetto delle disposizioni del RGPD, il Titolare, come sopra identificato, ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati che potrà essere contattato per le questioni attinenti il trattamento dei dati, oltre che presso l'indirizzo di Banca sopra indicato, al seguente recapito email: [dataprotection@psa-finance.com](mailto:dataprotection@psa-finance.com)

#### **B) Fonte dei dati personali**

I dati personali possono essere forniti direttamente da Lei, ovvero raccolti tramite i nostri Convenzionati, o presso terzi, come nel caso in cui Banca acquisisca dati da soggetti esterni consultando banche dati.

#### **C) Tipologia di dati personali trattati**

Oltre a quant'altro previsto dalla presente o da altre informative rese ai sensi di legge, i dati raccolti da Banca per le finalità di seguito descritte consistono principalmente in informazioni anagrafiche (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo ed altri recapiti, anche telefonici), dati identificativi (numero e copia del codice fiscale, numero e copia di un documento di identità), dati relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali (quali informazioni sul pagamento), informazioni in merito alla situazione patrimoniale.

Per le finalità indicate nella presente informativa, Banca non raccoglie né tratta dati personali riconducibili al Cliente che il RGPD qualifica come "categorie particolari" (quali, a mero titolo esemplificativo, dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) o dati relativi a condanne penali e reati.

Eccezionalmente, la Banca può venire in possesso di alcuni dati del Cliente stesso riconducibili a "categorie particolari" (come ad esempio informazioni sullo stato di salute di quest'ultimo, appartenenza ad una categoria protetta od origine razziale) esclusivamente se tali dati sono strettamente necessari all'esecuzione di specifiche operazioni o servizi

richiesti dal Cliente e comunque in adempimento di obblighi contrattuali derivanti da un contratto instaurando o instaurato con il Cliente e/o da obblighi di legge.

Il trattamento di tali categorie particolari di dati può avvenire esclusivamente sulla base del **consenso esplicito del Cliente ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) del RGPD**.

Tuttavia, La informiamo che nei predetti casi il conferimento dei dati riconducibili a "categorie particolari" è obbligatorio ed il mancato conferimento del consenso esplicito del Cliente al trattamento dei dati stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale instaurando o instaurato o di evadere specifiche richieste del Cliente e/o di obblighi di legge.

#### **D) Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento cui sono destinati i dati**

Il trattamento dei dati è basato sulla sussistenza di un obbligo contrattuale o di legge oppure, a seconda dei casi e come meglio precisato al seguente capoverso, sulla sussistenza di un interesse legittimo di Banca, o sul Suo consenso facoltativo e revocabile in qualunque momento.

I dati personali sono trattati secondo quanto qui di seguito indicato:

1) **in adempimento di obblighi contrattuali (art. 6 (1) lett. b), RGPD)** e, dunque, per finalità connesse all'instaurazione e all'esecuzione dei contratti con il Cliente, ivi comprese le finalità connesse alla stipula dei contratti di assicurazione; in tale ambito sono ricomprese tutte le attività di acquisizione di informazioni precontrattuali, anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza e concernenti l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed al recupero dei relativi crediti. Sono altresì inclusi in questo ambito eventuali comunicazioni e contatti (anche telefonici) con il Cliente finalizzati alla gestione ed all'esecuzione del rapporto contrattuale;

2) **in adempimento di obblighi di legge (art. 6 (1), lett. c), RGPD)** e, dunque, per finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura etc.), ivi compreso l'adempimento degli obblighi di identificazione e conservazione dei dati nonché agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche) e finalità connesse all'esercizio/difesa dei diritti della Banca nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti pubblici e soggetti privati;

3) **in forza di un legittimo interesse di Banca (art. 6 (1), lett. f, RGPD)** consistente nel compimento di indagini e ricerche funzionali per lo svolgimento dell'attività propria di Banca; nella individuazione, sulla base di elaborazioni statistiche, di aggiornati criteri e metodi di analisi del credito; nel controllo delle frodi e del rischio di insolvenza; nella difesa in giudizio di un diritto od interesse dinanzi a qualunque autorità od ente competente; nella comunicazione dei dati all'interno del Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxall) e/o del Gruppo Bancario Santander a fini amministrativi e/o contabili interni;

4) **sulla base del Suo consenso (art. 6 (1), lett. a), RGPD)**, per finalità funzionali e

strumentalmente connesse all'attività della Banca quali ad esempio:

a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca;

b) promozione e vendita da parte della Banca, di prodotti e servizi della stessa Banca e/o del Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxall) e/o del Gruppo Bancario Santander sia con modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e telefono con operatore) sia tramite strumenti automatizzati (email; SMS/MMS);

c) promozione e vendita di prodotti e servizi da parte di società appartenenti al Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxall) e/o al Gruppo Bancario Santander nonché da parte di altre categorie di soggetti quali titolari del trattamento mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

d) indagini di mercato.

#### **E) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Si informa che, fermo quanto previsto al precedente punto C), tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate al paragrafo D), n. 1, n. 2 e n. 3, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale instaurando o instaurato e/o di assolvere gli adempimenti come previsti dal contratto o dalla legge applicabile o, ancora, di evadere specifiche richieste del Cliente.

Per le finalità di cui al punto D) n. 4 che precede, il conferimento dei dati è facoltativo ed il relativo trattamento si basa sul consenso, facoltativo e revocabile in qualunque momento, del Cliente. Resta inteso che l'eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel periodo antecedente tale revoca.

#### **F) Nessun processo decisionale automatizzato**

Il trattamento dei dati svolto da Banca nell'ambito del rapporto contrattuale instaurando e/o instaurato e per le finalità sopra descritte generalmente non richiede e non si basa su alcun processo decisionale automatizzato di cui all'articolo 22, comma 1 del RGPD.

Qualora Banca dovesse avvalersi di una simile procedura, provvederà a darne apposita e separata comunicazione al Cliente.

Fermo restando quanto precede, taluni dati del Cliente potranno essere trattati con strumenti informatici per scopi di profilazione, nelle ipotesi che seguono:

- nella lotta contro il riciclaggio e l'usura di denaro, il finanziamento del terrorismo ed i reati che possono comportare un reato contro il patrimonio in adempimento di disposizioni di legge e regolamentari ed anche a tutela del Cliente;

- nell'ambito della valutazione del merito creditizio del Cliente e del processo di Credit Scoring, in funzione della conclusione e dell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurando con il Cliente.

#### **G) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

La Banca, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, fornitori esterni di

beni e servizi), opportunamente nominati come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD. In particolare, la Banca si rivolge a soggetti esterni per:

- Il compimento di attività necessarie per dare seguito a specifiche disposizioni ricevute dai Clienti e/o da eventuali loro garanti;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza.

Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. L'Istituto di Credito/intermediario finanziario e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'Archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.

- il recupero dei crediti o la cessione degli stessi.

I dati raccolti per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovra-indebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa "antiriciclaggio", potranno essere comunicati a terzi incaricati di svolgere e fornire specifici servizi telematici, sistema di informazioni creditizie (Centrali Rischi: Crif S.p.A., Experian Italia S.p.A.). I dati del Cliente potranno essere segnalati altresì alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia in adempimento del corrispondente obbligo in capo a intermediari bancari e creditizi stabilito dalla normativa di settore.

**Un elenco nominativo e aggiornato dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca.**

La Banca potrà inoltre comunicare i dati personali del Cliente, oltre che a società appartenenti al Gruppo PSA (escluso Opel e Vauxhall) e/o al Gruppo Bancario Santander, anche ad altre categorie di soggetti quali titolari del trattamento, elencati in una lista disponibile a richiesta, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti D.1 e D.4.

#### H) Tempi di conservazione dei dati

Fermo restando quant'altro previsto, in ottemperanza alle disposizioni del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di cui ad una separata informativa, La informiamo che i Suoi dati saranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e, segnatamente, per i tempi di seguito indicati:

- per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o scadenza dell'azione e, in generale, per l'esercizio/difesa dei diritti di Banca nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti /enti pubblici e soggetti privati;

- in relazione alle finalità di marketing e di indagini statistiche e ricerche di mercato, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di relativa registrazione;

- con riferimento alle finalità di profilazione (ove connesse con le finalità di marketing e con esclusione del caso in cui la profilazione sia funzionalmente collegata all'adempimento del contratto e/o di un obbligo di legge) per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di relativa registrazione;

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti indicati al precedente punto A).

#### I) Diritti dell'interessato (Artt. 15-22 RGPD)

In qualità di interessato del trattamento, il Cliente ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano (Art. 15 RGPD), la loro cancellazione (Art. 17 RGPD), la rettifica dei dati inesatti nonché l'integrazione dei dati incompleti (Art. 16 RGPD), la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 RGPD, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare (Art. 21, comma 1 del RGPD).

Ha altresì diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20 RGPD).

Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto di cui al punto D) che precede (Art. 21, comma 2 del RGPD). Le segnaliamo che l'eventuale opposizione al trattamento attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali, salva la possibilità per il Cliente di esercitare tale diritto in parte.

La informiamo, infine, che il consenso al trattamento, ove previsto e prestato, può essere revocato in qualsiasi momento anche in relazione a trattamenti per i quali il consenso sia stato acquisito prima della consegna della presente informativa. Si prega di notare che la revoca del consenso è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti sopra indicati nei confronti della Banca ci si potrà avvalere delle seguenti modalità:

- via posta a: Banca PSA Italia S.p.A., Via Gallarate 199, 20151 - Milano, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati;
- via email a: [dataprotection@psa-finance.com](mailto:dataprotection@psa-finance.com)

**Informativa - Come utilizziamo i Suoi dati** ai sensi dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ("Codice deontologico")

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza queste informazioni, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento/locazione finanziaria, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti, ovvero se paga regolarmente le rate/canoni.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso<sup>1</sup>. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla nostra società:

Banca PSA Italia S.p.A.	- a mezzo posta scrivendo a Banca PSA Italia S.p.A., Via Gallarate 199, 20151 Milano; - a mezzo email scrivendo a <a href="mailto:dataprotection@psa-finance.com">dataprotection@psa-finance.com</a>
-------------------------	---

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i suoi dati.

Experian Italia S.p.A.
CRIF S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, la Banca comunica alcuni dati anagrafici (anche della persona eventualmente coobbligata e/o garante, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, secondo quanto previsto

dal Codice deontologico del 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) e successive modifiche ed integrazioni. I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità di seguito riportate, e in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit Scoring), tenendo conto delle principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce contengono informazioni di tipo positivo e negativo e sono gestiti da:

**Estremi identificativi:** Experian Italia S.p.A., con sede legale in Piazza dell'Indipendenza 11/b, 00185 Roma.

Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Piazza dell'Indipendenza 11/b, 00185 Roma - Tel: 199.183.538 - Fax: 199.101.850 - Sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori);

**Tipo di sistema:** positivo e negativo

**Partecipanti:** Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti).

**Tempi di conservazione dei dati:** tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del Codice deontologico.

**Uso di sistemi automatizzati di Credit Scoring:** Sì.

**Altro:** Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di Credit Scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte di Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale

dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato da Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito [www.experian.it](http://www.experian.it)

**Estremi identificativi:** CRIF S.p.A, con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico Via F.Zanardi,41 , 40131 Bologna - Recapiti utili: Tel: 051/6458900 - Fax: 051/6458940 sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com)

**Tipo di sistema:** positivo e negativo.

**Partecipanti:** Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti).

**Tempi di conservazione dei dati:** tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del Codice deontologico.

**Uso di sistemi automatizzati di Credit Scoring:** Sì.

**Altro:** Crif S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati possono essere comunicati (sussistendo tutti presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano nel rispetto della legislazione del loro paese come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento gestito da Crif S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.com](http://www.crif.com)). Crif S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di Credit Scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

**Tabella dei tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:**

Richieste di finanziamento / locazione finanziaria	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

**Diritti dell'interessato (art. 8 Codice deontologico)**

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o

l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. A tale scopo, si rivolga alla nostra società, come di seguito riportato, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Per l'esercizio dei diritti sopra indicati ci si potrà avvalere delle seguenti modalità:

- a mezzo posta scrivendo a Banca PSA Italia S.p.A., Via Gallarate 199 - 20151 Milano;
- a mezzo email scrivendo a [dataprotection@psa-finance.com](mailto:dataprotection@psa-finance.com)

<sup>1</sup>: Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.

**Contratto di locazione finanziaria di autoveicoli**  
**Condizioni Generali**  
**tra**  
**Banca PSA Italia S.p.A.**  
**(di seguito indicata come «Banca» o**  
**«Concedente»)**  
**e**  
**l'Utilizzatore**

Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Concedente comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della Richiesta di Locazione (di seguito "il Contratto") e darà inizio all'esecuzione richiedendo l'immatricolazione dell'Autoveicolo.

Ai fini di ogni comunicazione inerente il presente Contratto l'utilizzatore elegge domicilio all'indirizzo indicato sul frontespizio del presente Contratto.

L'eventuale polizza assicurativa accessoria alla locazione finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente. La previsione ora dettata si riferisce alle polizze assicurative diverse rispetto alle coperture obbligatoriamente previste per la responsabilità civile, il furto e l'incendio, richieste invece obbligatoriamente per la stipula del presente Contratto.

#### Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di locazione finanziaria, si definiscono:

**Locazione finanziaria:** Contratto con il quale la Banca o l'Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del Contratto. Alla scadenza del Contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

**Concedente:** Banca PSA Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Gallarate, 199, che concede la locazione finanziaria. La Banca è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A..

**Cliente-Utilizzatore o soltanto "Utilizzatore" o "Cliente":** soggetto che richiede la locazione finanziaria.

**Costruttore:** l'impresa automobilistica che produce e commercializza autoveicoli.

**Fornitore:** venditore concessionario convenzionato con il Concedente.

**Richiesta di Locazione finanziaria/Foglio notizie:** documento precontrattuale contenente i dati del richiedente e il Veicolo richiesto oltreché i dati del piano di rimborso previsto dalla locazione finanziaria richiesta da parte dell'Utilizzatore.

**Frontespizio:** frontespizio della Proposta di locazione finanziaria.

**Proposta di locazione finanziaria:** scheda contrattuale contenente le condizioni particolari relative alla locazione finanziaria del Veicolo.

**Condizioni particolari:** condizioni contenute nel Documento di Sintesi sul Frontespizio del Contratto.

**TUB:** Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

**Autoveicolo/Bene (o Veicolo):** Autoveicolo concesso in locazione finanziaria.

**Contratto:** Contratto di locazione finanziaria tra Concedente e Utilizzatore.

**Parti:** le parti che sottoscrivono il presente Contratto, ossia Concedente e Utilizzatore.

#### Art 1. - Oggetto e decorrenza della locazione finanziaria

Il presente Contratto ha per oggetto la locazione finanziaria, da parte della Concedente dell'Autoveicolo/i con o senza accessori specificamente individuato/i nelle Condizioni Particolari contenute nella Proposta di locazione finanziaria e, qualora sottoscritto, nel contratto di manutenzione. L'accettazione della Proposta di locazione finanziaria è comunicata all'Utilizzatore mediante comunicazione scritta inviata alla sede del Fornitore, presso cui l'Utilizzatore elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. ai soli fini della ricezione della comunicazione di accettazione della proposta di locazione finanziaria.

Il pagamento dei canoni del contratto di locazione decorre dal momento dell'immatricolazione dell'Autoveicolo e contestuale rilascio della targa.

L'Utilizzatore corrisponderà il primo canone relativo al contratto di locazione presso il Fornitore secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e Frontespizio del Contratto.

La Proposta di locazione finanziaria di autoveicoli formulata dall'Utilizzatore al Concedente è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla sua formulazione

#### Art. 2 - Obblighi del Concedente

Il Concedente ha l'obbligo di acquistare dal Fornitore l'Autoveicolo scelto dall'Utilizzatore al prezzo e alle condizioni direttamente pattuite dall'Utilizzatore medesimo con il Fornitore. Il Concedente con l'ordine di acquisto, sottoposto a un termine essenziale di validità di trenta giorni, ai sensi dell'art. 1457 c.c., obbliga il Fornitore a consegnare i beni oggetto del presente Contratto direttamente all'Utilizzatore.

#### 2.1) Procedura di Immatricolazione

Il Concedente per il tramite del Fornitore rilascerà all'Utilizzatore, all'atto della concessione del credito idoneo Verbale, che dia atto della avvenuta procedura di immatricolazione del Veicolo.

#### Art. 3 - Modalità di ritiro dell'Autoveicolo

L'Utilizzatore dovrà provvedere al ritiro del Veicolo presso il Fornitore o in altro luogo dallo stesso indicato entro 7 giorni feriali dalla data di inoltro della relativa comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax al numero indicato dall'Utilizzatore sulla Richiesta di Locazione finanziaria. Il Concedente non è responsabile per eventuali ritardi o inadempienze parziali o totali del Fornitore. All'atto della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il verbale con il quale attesta, unitamente al Fornitore o suo incaricato:

- la completa funzionalità del Veicolo;
- che esso risulti esente da vizi e difetti;
- la conformità a quanto indicato nell'ordine al Fornitore;
- la rispondenza del numero di telaio;
- la presenza degli accessori, degli optional scelti e delle dotazioni di bordo, della carta di circolazione e del libretto di manutenzione fornito dalla ditta costruttrice ed ogni altra documentazione necessaria per la circolazione.

Qualora l'Utilizzatore rilevasse, all'atto della consegna, una qualsiasi difformità rispetto a quanto ordinato o eventuali vizi o difetti o la mancanza di un documento indispensabile per la circolazione, dovrà rifiutare la consegna dell'Autoveicolo, formulando le proprie contestazioni direttamente al Fornitore, ed avvertire immediatamente il Concedente con telegramma o telefax, da inviare con raccomandata a.r..

L'Utilizzatore non potrà comunque chiedere al Concedente riduzioni del canone, risarcimenti o indennizzi, per fatti che non siano allo stesso direttamente imputabili. Al riguardo il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo o vincolo che gli attribuisce l'esclusiva per la concessione della locazione ai clienti da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'Utilizzatore senza un giustificato motivo ritardi il ritiro dell'Autoveicolo, che comunque deve avvenire entro e non oltre il termine essenziale di 7 giorni feriali dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax, ne sopporterà le relative spese e sarà tenuto al risarcimento degli

eventuali danni conseguenti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.

L'Utilizzatore è consapevole che il Veicolo è coperto dalla Garanzia concessa dal Costruttore, fermo ciò, il Concedente fornirà all'Utilizzatore la massima collaborazione per risolvere gli eventuali inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

#### Art. 4 - Immatricolazione

Il Concedente provvede ad immatricolare l'Autoveicolo ai sensi e secondo le modalità previste nell'art. 91 del Codice della Strada, a spese dell'Utilizzatore, che è tenuto a fornirgli tempestivamente tutta la documentazione necessaria. All'atto della consegna l'Utilizzatore riceve la carta di circolazione dell'Autoveicolo per il tramite del Fornitore, mentre il certificato di proprietà sarà trattenuto dal Concedente.

#### Art. 5 - Documenti per la circolazione - Espatrio

I documenti per la circolazione ed il contrassegno assicurativo sono custoditi con diligenza dall'Utilizzatore, il quale si impegna a tenerli a bordo dell'Autoveicolo, esponendo nell'abitacolo il predetto contrassegno di assicurazione. Se in pendenza del presente Contratto si rendesse necessario aggiornare i documenti di circolazione, l'Utilizzatore, dopo averne informato il Concedente, espleta le formalità necessarie a proprie spese, inviandogli tempestivamente copia dei documenti aggiornati.

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse essere richiesto dal Concedente, sarà obbligo dell'Utilizzatore mettere a sua disposizione i documenti di circolazione per l'espletamento delle necessarie formalità. L'esportazione dell'Autoveicolo al di fuori dell'Unione Europea, anche se di breve durata, è subordinata all'acquisizione della relativa "carta verde", al consenso scritto del Concedente. Il Concedente comunque non assume oneri o spese, né responsabilità in ordine sia alla documentazione necessaria all'esportazione in sé.

#### Art. 6 - Pagamento al Fornitore

Il Fornitore è pagato contestualmente alla immatricolazione del veicolo.

#### Art. 7 - Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi dell'Utilizzatore

7.1 Il Concedente non risponde dell'inadempimento, totale o parziale, del Fornitore scelto ed indicatogli dall'Utilizzatore.

7.2 L'Utilizzatore prende atto che le denunce, le eccezioni o i giudizi, anche speciali, promossi o esperiti, rispettivamente ai sensi del presente e del successivo art. 8, non costituiscono presupposto o legittimazione per ridurre, sospendere, interrompere o cessare il pagamento dei corrispettivi periodici o di un qualunque altro importo dovuto al Concedente ai sensi del presente Contratto. L'Utilizzatore è altresì responsabile in via esclusiva di tutti i danni derivanti a persone, animali e cose dalla circolazione dell'Autoveicolo, anche se avvenuta contro la sua volontà.

7.3 L'Utilizzatore, fin dal momento della consegna e per l'intera durata del Contratto, si assume tutti i rischi inerenti all'uso, alla custodia ed alla circolazione del veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione/danneggiamento del veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari. Ogni danno, patito dal veicolo, così come la sua eventuale perdita del veicolo, saranno posti pertanto a carico dell'Utilizzatore, ferma restando l'eventuale autonoma operatività delle coperture assicurative stipulate in proprio dall'Utilizzatore medesimo o alle quali egli abbia aderito mediante l'acquisto dei pacchetti servizi di cui al successivo art. 17.

7.4 L'Utilizzatore è tenuto a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax al Concedente, entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni variazione del proprio domicilio, sede o residenza, modifica della propria



forma sociale o di ogni altro dato indicato nelle Condizioni Particolari, nonché del conferimento della propria azienda o ramo di azienda in società o impresa di qualunque tipo, fallimento o instaurazione di procedure concorsuali.

#### **Art. 8 - Estensione delle garanzie e legittimazione ad agire dell'Utilizzatore**

L'Autoveicolo beneficia della garanzia del Costruttore, secondo le modalità ed i termini riportati nel relativo libretto fornito al momento della consegna, nonché di quelle del Fornitore in quanto venditore. L'Utilizzatore, al quale tali garanzie sono espressamente estese, dovrà a propria cura e spese, far valere i propri diritti nei confronti del Fornitore o, se del caso, del Costruttore, entro i termini di validità delle rispettive garanzie, denunciando l'eventuale evizione dell'Autoveicolo, i vizi o difetti, anche di costruzione, palesi o occulti, originari o sopravvenuti, la mancanza delle qualità richieste, per tutto ciò esonerando espressamente il Concedente. L'Utilizzatore per far valere i propri diritti potrà anche agire in giudizio direttamente, a seconda dei casi, verso il Costruttore e il Fornitore dei beni, senza però pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente e la sua legittimazione ad agire in via autonoma, sia in adesione sia per esclusione. Ogni azione intrapresa autonomamente dall'Utilizzatore verso il Costruttore o il Fornitore dovrà essere immediatamente comunicata al Concedente con lettera raccomandata A/R.

#### **Art. 9 - Utilizzo dell'Autoveicolo**

L'Utilizzatore, dal momento della consegna e per tutta la durata del Contratto, ha diritto di usare e far circolare l'Autoveicolo sottraendolo alla disponibilità del Concedente-Proprietario. Pertanto, l'Utilizzatore assume l'obbligo:

- di usare e custodire l'Autoveicolo e gli accessori con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni all'uopo impartite dal Costruttore, adibendo l'Autoveicolo ai soli usi consentiti dalle norme vigenti e dalle eventuali licenze in suo possesso;
- di osservare tutte le norme sulla circolazione e in particolare quelle sull'abilitazione alla guida e sulla validità e aggiornamento della patente di chiunque sia addetto, anche se occasionalmente, alla conduzione dell'Autoveicolo, non affidando l'Autoveicolo a terzi, ad eccezione dei propri dipendenti o amministratori, purché muniti di adeguata abilitazione alla guida;
- di non concedere, salvo consenso rilasciato per iscritto da parte del Concedente, l'Autoveicolo in godimento, in uso, in comodato o in pegno;
- di non iscrivere ipoteche o disporre in qualsiasi altro modo che possa pregiudicare le ragioni del Concedente;
- è altresì vietata la costituzione di diritti di ritenzione, di privilegi o di vincoli di qualsiasi tipo e natura;
- di dare tempestiva comunicazione al Concedente, mediante lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, di ogni atto o fatto che possa ledere il suo diritto di proprietà sull'Autoveicolo, assumendo a propria cura e spese, anche nell'interesse del Concedente, ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria, nonché ad informarlo, con lo stesso sistema, della cessazione di ogni molestia.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al Concedente il luogo di ricovero dell'Autoveicolo e le sue eventuali variazioni, consentendo in qualsiasi momento l'accesso a suoi incaricati per verificarne lo stato d'uso e di conservazione e per espletare ogni ulteriore controllo e verifica.

#### **Art. 10 - Percorrenza**

Qualora sia prevista a favore dell'Utilizzatore un'opzione finale di acquisto del veicolo superiore al 1% del prezzo originario di acquisto, il limite di percorrenza massimo mensile dell'Autoveicolo è pari a Km. 3.000 (tre mila) per tutta la durata del presente Contratto. Il costo per ogni chilometro eccedente tale limite è indicato nelle Condizioni di Locazione, salvo diversa pattuizione specificatamente indicata nel contratto di manutenzione eventualmente stipulato. L'Utilizzatore prende atto che nessun rimborso è dovuto in caso di una percorrenza inferiore a quella

massima pattuita ed accetta che il chilometraggio eccedente il massimale indicato verrà conteggiato e pagato a parte al termine del Contratto. Tale addebito non è dovuto nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti l'opzione finale di acquisto dell'Autoveicolo.

#### **Art. 11 - Manutenzione ed estensione di garanzia**

##### **11.1) Manutenzione, revisioni e guasti**

L'Utilizzatore è obbligato a curare e custodire l'Autoveicolo ed i relativi accessori, provvedendo a propria cura e spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a tutte le riparazioni e sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. L'Utilizzatore è obbligato a sottoporre, a sua cura e spese, l'Autoveicolo alle revisioni periodiche che dovessero scade nel corso del presente Contratto nonché ad ogni intervento o assistenza tecnica che si rendessero necessari o che fossero richiesti dal Costruttore, dal Fornitore o dal Concedente, anche in caso di danneggiamenti verificatisi senza sua colpa. Le riparazioni dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Utilizzatore presso le officine autorizzate dal Costruttore dell'Autoveicolo. Le parti convengono che nessuna riduzione dei canoni o indennizzo può essere chiesto dall'Utilizzatore a seguito del fermo temporaneo dell'Autoveicolo, qualunque ne sia la durata e la causa. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate, anche se autorizzate dal Concedente, non saranno indennizzati e resteranno acquisiti all'Autoveicolo.

Qualora si verificassero guasti o anomalie gravi derivanti da negligente utilizzo o carente / non corretta manutenzione dell'Autoveicolo che ne abbiano fortemente ridotto il valore, il Concedente, previa perizia richiesta a consulente di sua fiducia, da eseguirsi a spese dell'Utilizzatore, può chiedere la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 25 e 26.

##### **11.2) Servizio Manutenzione e Servizio Estensione di garanzia**

L'Utilizzatore può acquistare i servizi di Manutenzione ed Estensione di garanzia con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori". In tal caso le prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del veicolo verranno erogate da Peugeot Italia Spa, tramite la propria rete di Riparatori Autorizzati e Officine Peugeot, nei modi e nei termini indicati nelle condizioni generali del servizio. L'Utilizzatore prende espressamente atto che il Concedente è rimasto totalmente estraneo alla progettazione e produzione del veicolo, e che lo stesso rimarrà altresì totalmente estraneo alle prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del veicolo suddette. L'Utilizzatore pertanto non potrà, in alcun modo vantare alcuna pretesa nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni di manutenzione come sopra esposte, così come in relazione ad eventuali difetti d'origine del veicolo. Il Concedente non sarà inoltre responsabile in alcun caso nei confronti dell'Utilizzatore per l'interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Il costo dei servizi sarà incluso nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" a tal fine l'Utilizzatore dichiara di aver scelto autonomamente i predetti servizi e di aver preso visione delle condizioni generali degli stessi e dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 dalla «Banca», prima della sottoscrizione della relativa richiesta.

#### **Art. 12 - Restituzione alla scadenza - Esercizio dell'opzione di acquisto - Riscatto anticipato**

##### **12.1) Restituzione dell'Autoveicolo**

Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall'Utilizzatore

inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell'Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente.

In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo.

L'Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

##### **12.2) Opzione di acquisto**

L'Utilizzatore, che alla scadenza della durata del presente Contratto ha regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo, può acquistare l'Autoveicolo nello stato in cui si trova e con l'esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari ossia nel Documento di Sintesi, maggiorato di spese, oneri, oltre eventuali interessi, imposte e tasse connesse con il trasferimento della proprietà. L'Utilizzatore può esercitare tale opzione non oltre il termine di 45 giorni prima del termine del Contratto, mediante comunicazione in forma scritta da indirizzarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata A/R. L'efficacia dell'esercizio dell'opzione è subordinata sospensivamente al completo versamento del prezzo di acquisto entro 5 giorni dalla data di fine naturale del contratto di locazione finanziaria, ed alla regolarizzazione della propria posizione debitoria progressa nei confronti del Concedente entro la data di fine naturale del Contratto nonché alla messa a disposizione a quest'ultimo o all'agenzia incaricata della documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà dell'Autoveicolo, entro e non oltre la data di fine naturale del contratto di locazione finanziaria. In mancanza, l'opzione non produce alcun effetto e, pertanto, l'Utilizzatore è tenuto alla restituzione dell'Autoveicolo ai sensi del precedente articolo 12.1. L'Utilizzatore può esercitare l'opzione anche a favore di un terzo, che acquisterà direttamente dal Concedente il diritto di proprietà sul veicolo già oggetto di locazione finanziaria.

##### **12.3) Riscatto anticipato**

L'Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del veicolo, mediante invio di apposita richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest'ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all'Utilizzatore l'importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l'annualità in corso, Euro 55,00 come penale per estinzione anticipata, oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi per indennità di ritardato pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell'integrale pagamento della somma indicata dal Concedente. Rispetto al trasferimento della proprietà, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.

#### **Art. 13 - Spese, imposte, tasse di proprietà, contravvenzioni e franchigie**

Il «Concedente» provvederà al pagamento nei termini di legge della tassa di proprietà del veicolo per tutta la durata del contratto di locazione e addebiterà all'Utilizzatore annualmente ed in un'unica soluzione i relativi costi per l'intero anno di competenza e fino alla

formalizzazione dell'atto di vendita del veicolo in caso di esercizio dell'opzione o del riscatto da parte dell'Utilizzatore o di terzi e, nel caso di mancato riscatto senza trasferimento di proprietà, fino alla formalizzazione del mancato riscatto, fatta salva comunque l'applicazione dell'art 12.1).

Ove l'Autoveicolo non venga tempestivamente riconsegnato, il «Concedente» addebiterà all'Utilizzatore l'importo della tassa di proprietà che sia stata pagata successivamente alla scadenza del Contratto, ma prima della effettiva riconsegna del veicolo. Qualunque altro costo, tassa, imposta, onere o tributo in genere, anche futuro, relativo al presente Contratto o ai beni che ne formano oggetto è ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, che si obbliga a corrispondere al «Concedente» l'importo relativo a semplice richiesta e, comunque, entro 10 giorni dalla sua intimazione.

Sono a carico dell'Utilizzatore le spese di gestione del contratto di locazione proporzionali alla durata del Contratto. L'Utilizzatore è tenuto al pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada o, in generale, connesse alla circolazione e/o al parcheggio dell'Autoveicolo a lui comminate. L'Utilizzatore dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni. I verbali di contravvenzione notificati al «Concedente» per tali infrazioni, su richiesta di quest'ultimo, saranno rinotificati all'Utilizzatore dall'Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 e comunque delle vigenti disposizioni di legge. Il «Concedente» addebiterà all'Utilizzatore, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata all'Autorità che ha richiesto i dati dell'Utilizzatore o per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzioni, l'importo di Euro 10,00 (Dieci/00) (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica. L'Utilizzatore dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell'organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Il «Concedente» addebiterà all'Utilizzatore tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisse le informazioni richieste.

Il «Concedente» provvederà al pagamento delle franchigie emesse dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di sinistro occorso ed al contempo addebiterà detta somma all'Utilizzatore come da fattura allo stesso recapitata. Qualsiasi eccezione circa il verificarsi dell'evento sopraindicato dovrà essere sollevata direttamente alla Compagnia di Assicurazioni.

Gli oneri e le condizioni contrattuali ed economiche, ad esclusione dei tassi di interesse, previste dalle Condizioni generali di locazione finanziaria hanno carattere essenziale ed inscindibile: in presenza di un giustificato motivo possono essere modificate unilateralmente dal «Concedente» ai sensi dell'art 118 del D.lgs. 385/1993 e successive modifiche inviando una comunicazione all'Utilizzatore anche tramite estratto conto con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Entro 60 giorni l'Utilizzatore ha il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso nei termini previsti la modifica si intende approvata.

Ove non diversamente specificato gli importi previsti ai sensi del presente Contratto sono assoggettati all'aliquota IVA vigente al momento della fatturazione. Conseguentemente, il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/72 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 276917/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Uff. Territoriale di Milano II).

#### Art. 14 - Garanzie

Il Concedente può richiedere il rilascio di fideiussione, cui si impegna il terzo firmatario a tale titolo della Proposta di locazione finanziaria, che dichiara di costituirsi Fideiussore dell'Utilizzatore per ogni obbligazione di questo verso il Concedente, per un importo massimo garantito pari al "Totale della locazione finanziaria" di cui alla voce "condizioni della locazione finanziaria" delle Condizioni particolari della proposta. Il Fideiussore si terrà al corrente lui stesso delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore. Il Concedente resta espressamente dispensato dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c., intendendo il Fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore e non le abbia continuate. Il Fideiussore si impegna a pagare immediatamente al Concedente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, quanto dovutogli per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopraindicato.

#### Art. 15 - Assicurazione della RC auto

##### 15.1) Obbligo di assicurare l'Autoveicolo

Per tutta la durata del presente Contratto l'Utilizzatore - in quanto responsabile in solido con il conducente (se persona diversa) di ogni eventuale danno cagionato a cose, persone ed animali in conseguenza della circolazione dell'Autoveicolo - ha l'obbligo legale di assicurare l'Autoveicolo medesimo contro i rischi della R.C.A per un massimale non inferiore a 6.000.000,00 di Euro e, comunque, non inferiore al massimale minimo di legge in vigore al momento della stipula del Contratto.

##### 15.2) Assicurazione RCA proposta dal «Concedente»

L'assicurazione della RCA di cui all'art. 15.1) può essere stipulata autonomamente e liberamente in proprio dall'Utilizzatore oppure e in alternativa, in suo nome e per suo conto, dal Concedente, ferma restando la qualità di Assicurato in capo al solo Utilizzatore. L'eventuale scelta, rimessa all'autonomia dell'Utilizzatore, di far stipulare al Concedente il Contratto di assicurazione avente ad oggetto la garanzia RCA, comporterà il conferimento al Concedente medesimo di un apposito mandato con rappresentanza allo scopo di gestire l'adesione dell'Utilizzatore alla polizza collettiva avente ad oggetto la garanzia RCA. Il conferimento avverrà mediante la sottoscrizione dell'adesione nello spazio previsto sul documento "Proposta di contratto di locazione finanziaria" e potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante invio al Concedente di apposita lettera raccomandata a/r. Alla scadenza annuale della polizza RCA, nel caso di mancata adesione da parte del cliente alla polizza RCA successiva al primo anno sottoscritta dal Concedente per conto dell'Utilizzatore, è fatto obbligo per quest'ultimo di provvedere autonomamente (prima o contestualmente alla scadenza annuale) alla stipula di un'assicurazione RCA.

In caso di stipulazione del Contratto da parte del Concedente in nome e per conto dell'Utilizzatore, del premio di assicurazione riconosciuta al Concedente si tiene direttamente conto dell'importo nel calcolo dei canoni di locazione. Il relativo costo sarà espressamente e separatamente indicato nel "Piano di rimborso mensile e Richiesta di Servizi accessori" contenuto frontespizio della proposta di contratto di locazione finanziaria tra le Condizioni Particolari. La Compagnia Assicurativa proposta dal Concedente avrà altresì cura di rimettergli tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa alla garanzia in parola. La sottoscrizione del mandato, avrà anche valore di conferma della ricezione della detta documentazione. In nessun caso l'Utilizzatore potrà rivalersi sul Concedente per svolgere contestazioni derivanti o comunque attinenti al rapporto assicurativo, eccezione fatta per l'ipotesi in cui il Concedente medesimo, pur avendo ricevuto regolari pagamenti da parte dell'Utilizzatore, non abbia corrisposto il premio.

#### Art. 16 - Coperture assicurative facoltative

Il Cliente può aderire liberamente a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse

tipologie di rischio (ad esempio: assicurazione rischio morte o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro, rischio incendio o furto del bene locato, etc.) alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione.

L'Utilizzatore, in quanto tenuto a risarcire in proprio il Concedente per tutti i danni inerenti e conseguenti alla perdita e/o distruzione (totale o parziale) del Veicolo, ha facoltà di assicurare il Veicolo per furto totale nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per un valore corrispondente al prezzo di acquisto del Veicolo, comunicando il nominativo della Compagnia Assicurativa prescelta al Concedente.

**L'eventuale polizza assicurativa accessoria alla locazione finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte.** Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente.

#### Art. 17 - Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold

E' data facoltà all'Utilizzatore di assicurare il veicolo per i rischi inerenti alla perdita o distruzione totale in caso Furto, Incendio o Rapina mediante l'acquisto dei pacchetti di servizi denominati Unique (integrati dall'antifurto IDENTICAR e dalle coperture Furto, Incendio, Rapina rese in forma di polizza collettiva) o Unique Gold (uguali ai precedenti, con aggiunta della copertura Kasko). Il costo di tale servizio sarà incluso nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori". L'eventuale scelta di acquistare i servizi sopra descritti sarà effettuata autonomamente e liberamente dall'Utilizzatore, avendo cura di prendere visione delle condizioni generali che regolano la fornitura dei servizi e di acquisire una corretta informativa in ordine alle condizioni di polizza. Prendendo atto che tali servizi sono prestati da soggetti terzi, l'Utilizzatore esonera sin d'ora il Concedente da qualsivoglia responsabilità in merito al corretto adempimento delle obbligazioni facenti capo a detti soggetti e comunque all'operato degli stessi. In caso di evento dannoso definito dall'art. "Sinistri e furti", l'Utilizzatore sarà obbligato alla corresponsione della quota di prezzo del Pacchetto Servizi per tutto il periodo relativo all'anno in corso così come indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori".

#### Art. 18 - Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale

18.1) L'Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al «Concedente» ogni sinistro subito o provocato dall'Autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L'Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al «Concedente».

18.2) Se l'Autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell'evento. In caso di perimento totale del veicolo, l'Utilizzatore è tenuto a versare al «Concedente» le somme indicate dal successivo art. 26.2.

18.3) Se l'Autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l'Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'Autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all'omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il «Concedente» per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.

#### Art. 19 - Corrispettivo della Locazione Finanziaria

L'Utilizzatore assume l'obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria costituito dal canone da pagare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" previsto sul frontespizio della proposta di contratto di locazione finanziaria tra le Condizioni Particolari. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui al precedente art. 15.2 e/o quelle di cui all'art. 16 e/o abbia acquistato il pacchetto servizi di cui all'art. 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-quota del relativo importo dovuto per l'arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch'esso indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" di cui alle Condizioni Particolari

#### Art. 20 - Corrispettivo dei Servizi accessori

Nel caso l'Utilizzatore abbia chiesto anche la prestazione dei Servizi accessori, con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" di cui alle condizioni particolari, questi decorreranno dal momento della consegna dell'Autoveicolo, per cui matureranno unitamente al canone alla stipula ed ai successivi canoni periodici e saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta anche se contabilizzati a parte. L'Utilizzatore, dal momento in cui il presente Contratto entra in decorrenza, è tenuto a corrispondere, alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei canoni periodici relativi ai suddetti servizi, il cui importo è indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori".

Al riguardo l'Utilizzatore dichiara di aver scelto di sua iniziativa i predetti servizi e di conoscerne in dettaglio i relativi contenuti anche contrattuali, avendo ricevuto copia delle relative condizioni generali e avendoli definiti direttamente con il Concessionario.

#### Art. 21 - Revisione dei prezzi

Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

#### Art. 22 - Interessi di mora, oneri e commissioni

In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo o altro importo comunque dovuto dall'Utilizzatore al Concedente ai sensi del presente Contratto, inclusi gli oneri fiscali e le spese, relativi al recupero dei crediti insoluti, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 25 - Clausola Risolutiva Espressa -, è tenuto a corrispondere al Concedente dal giorno di ogni singola scadenza, gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria. L'Utilizzatore ha inoltre l'obbligo di rimborsare al Concedente le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura forfetaria fino al 15% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero svolti fino al 20% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali.

Ai sensi del Codice Deontologico sulla Privacy, il mancato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell'Informativa sulla Privacy allegata.

#### Art. 23 - Cessione del Contratto

23.1) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., l'Utilizzatore presta il proprio consenso affinché il Concedente possa cedere a terzi il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta ai sensi di legge.

23.2) L'Utilizzatore non potrà cedere il contratto di locazione finanziaria se non previa accettazione scritta da parte del Concedente. Nel caso in cui intervenga tale accettazione il Concedente addebiterà all'Utilizzatore l'importo di Euro 250,00 oltre IVA, per ciascun veicolo oggetto della cessione, a titolo di costo di gestione pratica. Identico importo sarà addebitato, per ciascun veicolo oggetto del Contratto ceduto, oltre che all'Utilizzatore anche al terzo cessionario.

#### Art. 24 - Tempo e luogo dell'adempimento e imputazione dei pagamenti

Il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dall'Utilizzatore al Concedente dovrà essere effettuato alle date di rispettiva scadenza e con pari valuta, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni particolari di Contratto e nelle rispettive comunicazioni contabili di addebito. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Utilizzatore al domicilio del Concedente o presso sua Dipendenza o agenzia bancaria concordata. Il Concedente si riserva la facoltà di imputare i versamenti o i crediti dell'Utilizzatore con espressa rinuncia dell'Utilizzatore stesso al diritto di cui al 1° comma dell'art. 1193 c.c., prima agli interessi di mora e alle spese, e successivamente ai canoni scaduti, iniziando da quelli scaduti da maggior tempo. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso, come pure qualsiasi contestazione sollevata dall'Utilizzatore non potrà in alcun modo autorizzare quest'ultimo a sospendere il pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti.

#### Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il «Concedente» ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi:

- mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 "Corrispettivo della locazione finanziaria", 20 "Corrispettivo dei servizi accessori" e 22 "Interessi di mora oneri e commissioni";
- mancato pagamento del canone iniziale da pagare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell'art. 19;
- mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte dell'Utilizzatore entro il termine previsto nell'art. 3 "Modalità del ritiro dell'Autoveicolo";
- inadempimento, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 "Esonero da responsabilità del «Concedente» ed obblighi di comunicazione dell'Utilizzatore"; art. 9 "Utilizzo dell'Autoveicolo"; art. 11 "Manutenzioni, revisioni e guasti"; art. 18 "Sinistri e furti";
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall'Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell'azienda, cessazione dell'attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell'Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del «Concedente» ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa;

- assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

#### Art. 26 - Risoluzione ed effetti dello scioglimento anticipato del Contratto

26.1) In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento grave, che si verifica a fronte del mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, il Cliente-utilizzatore dovrà provvedere all'immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art. 12, nonché ai sensi dell'art. 3, inclusa la disciplina prevista dalle presenti condizioni contrattuali in caso di ritardata restituzione, e sarà tenuto a corrispondere al Concedente:

- l'importo equivalente ai canoni periodici non pagati, maggiorati degli interessi di mora e delle spese secondo quanto disposto dal precedente art. 22, maturati fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene da parte del Cliente-utilizzatore al Concedente;
- a titolo di penale: un importo equivalente alla somma di tutti i canoni periodici in linea capitale che sarebbero stati dovuti dal momento della riconsegna o della mancata consegna fino alla scadenza naturale del Contratto; e del prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Alle somme così calcolate dovrà essere detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene;
- tutte le spese, tasse e imposte, commissioni e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità del bene o quelle per l'eventuale ripristino, calcolate secondo le modalità di cui all'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria.

Nel caso in cui il valore ricavato dal Concedente per il tramite della vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Cliente-utilizzatore, il Concedente conserva un credito di pari importo nei confronti di quest'ultimo.

26.2) In caso di scioglimento del Contratto per perimento totale del bene, così come regolato dall'art. 18.2 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria, il Cliente-utilizzatore è tenuto a pagare al Concedente, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l'evento, un importo pari alla somma dei canoni residui al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari contenute nella proposta di locazione finanziaria, decurtato di 3 punti percentuali oltre al prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3) delle condizioni generali di cui sopra.

26.3) In tutte le ipotesi sopra elencate, resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente all'inadempimento dell'Utilizzatore.

26.4) Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli artt. delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria: 12.2) (Opzione di acquisto), 12.3) (Riscatto anticipato), le coperture assicurative previste dagli artt. 15 (Assicurazione della RC auto), 16) (Coperture assicurative facoltative) e 17 (Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold, cessano di diritto di operare.

#### Art. 27 - Addebito diretto SEPA

Il debitore autorizza l'Istituto di Credito presso il quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN indicato sul Mandato SEPA riportato sul frontespizio ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dalla Banca Concedente, tutti gli addebiti diretti SEPA inviati dalla Banca/Concedente in ragione del contratto di locazione richiesto, nonché ogni altro addebito in ragione del pagamento dei Servizi accessori come indicato nello spazio dedicato al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi Accessori" sul frontespizio della proposta di locazione finanziaria, e relative franchigie, oltre eventuali costi ad esso collegati, contrassegnati con le coordinate di tale Banca, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.

Il debitore ha diritto di revocare l'addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dalla Banca/Concedente e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel Contratto del conto corrente che regolano il rapporto con l'Istituto di Credito del debitore.

Il debitore/Utilizzatore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal Mandato per l'addebito diretto SEPA, mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta. La Banca/Concedente ha facoltà di recedere dal Mandato per l'addebito diretto SEPA con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente. Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso l'Istituto di Credito e tempo per tempo vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del Contratto di conto corrente di cui il Mandato per l'addebito diretto SEPA costituisce parte integrante.

In caso di revoca o di recesso del Mandato per l'addebito diretto SEPA, l'Utilizzatore/debitore dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore del Concedente/Banca ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 del presente Contratto.

Il Mandato resta valido fino alla scadenza naturale del Contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria.

#### Art. 28 - Comunicazioni periodiche alla clientela

Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno il Concedente invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento.

L'Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria.

L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all'utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.

#### Art. 29 - Reclami, ricorsi e conciliazione

L'Utilizzatore può presentare un reclamo a Banca PSA Italia S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a:

Ufficio Reclami  
Via Gallarate, 199  
20151 Milano

Numero Verde: 800900274

Mail: [reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com](mailto:reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com)

L'Utilizzatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o richiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, nonché consultando il sito [www.bancapsaitalia.it](http://www.bancapsaitalia.it).

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo.

• Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 0647929235, fax 06 479294208) - [romasede@pec.bancaditalia.it](mailto:romasede@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472) - [milano@pec.bancaditalia.it](mailto:milano@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 0817975350, fax 0817975355) - [napoli@pec.bancaditalia.it](mailto:napoli@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 - 10121 - Torino) - [torino@pec.bancaditalia.it](mailto:torino@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 - 40124 - Bologna) - [bologna@pec.bancaditalia.it](mailto:bologna@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour, 4 - 70121 - Bari) - [bari@pec.bancaditalia.it](mailto:bari@pec.bancaditalia.it)

• Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 - Palermo) - [palermo@pec.bancaditalia.it](mailto:palermo@pec.bancaditalia.it)

Il Concedente/Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Concedente informa altresì l'Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto il Concedente e l'Utilizzatore sottoporrono le controversie che dovessero sorgere dal presente Contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per l'Utilizzatore di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28.

#### Art. 30 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia possa sorgere in relazione al presente Contratto o ad esso comunque riconducibile, è sempre competente in via esclusiva il Foro Giudiziario di Milano, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause.